

Dichiarazione comune
concernente il protocollo n. 2

1. Per l'applicazione dell'articolo 10 del protocollo n. 3, la Repubblica portoghese abolisce, per i prodotti originari delle Isole Canarie e di Ceuta e Melilla, i dazi doganali all'importazione, nonché le tasse di effetto equivalente, alle condizioni e secondo il ritmo previsti nell'articolo 190 dell'atto di adesione.

2. L'applicazione degli articoli 88 e 256 dell'atto di adesione riguarda l'insieme dei prodotti contemplati dall'allegato II del trattato CEE e comprende altresì le eventuali misure particolari applicabili a tali prodotti ai sensi del protocollo n. 2.

Dichiarazione comune
relativa all'articolo 9 del protocollo n. 2

Le regole di applicazione che il Consiglio adotterà conformemente all'articolo 9, paragrafo 1 del protocollo n. 2 saranno conformi agli elementi convenuti durante i negoziati.

Dichiarazione comune
relativa alle relazioni di pesca con i paesi terzi

Allorché le istituzioni comunitarie decideranno le modalità appropriate che consentano l'integrazione dei nuovi stati membri negli accordi di pesca sottoscritti dalla Comunità, seguiranno gli orientamenti convenuti in materia nel corso delle conferenze di negoziato.

Dichiarazione comune
relativa ai protocolli da concludere con taluni paesi terzi

Nelle trattative per i protocolli da concludere con i paesi terzi contraenti di cui agli articoli 179, 183, 366 e 370, la Comunità prenderà come base dei negoziati le disposizioni concordate in materia nel corso delle conferenze tra le Comunità europee e i nuovi stati membri.
